

INFORMATIVA TFR MENSILE IN BUSTA PAGA

Gentile dipendente,

la informiamo che la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha introdotto in via sperimentale la possibilità di richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della quota di TFR, come **quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)**.

Tale possibilità riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è **irrevocabile fino al 30 giugno 2018**. A tal fine è necessario compilare e consegnare a codesta azienda l'apposito modulo, che le verrà successivamente inviato.

La manifestazione di volontà può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari; in tal caso la partecipazione alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità, anche sulla base della eventuale contribuzione a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro.

Il lavoratore dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro l'eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude infatti l'esercizio della richiesta della Qu.I.R. fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

La quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) sarà assoggettata a tassazione ordinaria (in luogo della tassazione separata del TFR erogato a fine rapporto) mentre non sarà imponibile ai fini previdenziali. Tale quota rientrerà quindi nella determinazione del reddito complessivo a tutti gli effetti di legge, fatta eccezione per la determinazione del reddito complessivo ai fini del diritto al credito di cui art. 13, comma 1-bis, del TUIR (c.d. "bonus 80 euro" ex DL 66/2014).

La manifestazione di volontà è efficace e l'erogazione della Qu.I.R. è operativa **a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza**, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018, ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro se antecedente. **La liquidazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.**

Qualora invece codesta azienda intenda accedere al finanziamento previsto dall'art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014 (possibilità prevista per i datori di lavoro aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, di accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2014 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza) **la liquidazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.**

Infine si sottolinea che tra le cause che determinano l'interruzione della liquidazione della Qu.I.R. (accordo di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare, piano di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d, della legge fallimentare, accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, avvio di procedure concorsuali) rientrano gli interventi autorizzati di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi.